

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 687-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BRUSASCA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIRAUDO, BOSSO, PARRI e CIPELLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1969

Comunicata alla Presidenza il 13 maggio 1970

Concessione di un contributo annuo per il finanziamento
dell'Istituto universitario di studi europei di Torino

ONOREVOLI SENATORI. — I senatori Giraud, Bosso, Parri e Cipellini con il disegno di legge all'esame del Senato hanno proposto la concessione di un contributo annuo di lire 50.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1969, a favore dell'Istituto universitario di studi europei sorto a Torino nel 1952 sotto gli auspici dell'Università, del Comune, della Provincia e di altri enti che hanno sostenuto per 18 anni tutti gli oneri del suo funzionamento.

La presidenza dell'Istituto spetta per turno al rettore dell'Università, al sindaco del Comune e al presidente dell'Amministrazione provinciale.

Gli sviluppi dell'attività dell'Istituto hanno rapidamente posto in evidenza il grande contributo che esso ha dato e potrà maggiormente dare alla causa dell'unità europea.

I quattro senatori proponenti hanno perciò chiesto che lo Stato partecipi alle spese dell'Istituto con una congrua quota e ne hanno spiegato ampiamente le ragioni nella relazione al disegno di legge che, per evitare superflue ripetizioni, si da qui per interamente trascritta.

La 3^a Commissione, dopo avere esaminato l'ampia documentazione richiesta all'Istituto dal relatore, ha espresso all'unanimità parere favorevole al disegno di legge, ritenendo che l'Istituto universitario di studi europei di Torino, per la sua costituzione, per il suo funzionamento e per i risultati della sua attività, meriti pienamente il contributo annuo di lire 50.000.000 proposto con il disegno di legge in esame.

Giova aggiungere una circostanza che dovrà essere tenuta presente in tutti gli altri casi del genere.

Come è già stato sottolineato, l'Istituto di studi europei ha vissuto finora, esclusivamente, con i contributi di enti e di privati di Torino e del Piemonte.

A seguito di esplicita richiesta del relatore, che si è preoccupato da una parte del migliore impiego del contributo dello Stato e dall'altra di conservare all'Istituto l'appoggio locale indispensabile affinché esso possa conservare la sua natura e i suoi fini istituzionali, il direttore prof. Silvio Romano, a nome del Consiglio di amministrazione, ha prontamente accettato la condizione di subordinare anno per anno la concessione del contributo dello Stato al versamento da par-

te degli enti e dei privati di Torino e del Piemonte di un contributo globale di almeno uguale entità.

Il rettore dell'Università prof. Allara, il presidente della Provincia avv. Oberto e il sindaco di Torino avv. Guglielminetti, a nome dei rispettivi enti, che hanno, per turno, la presidenza dell'Istituto, hanno confermato con apposite dichiarazioni questo impegno.

Il relatore addita questo esempio, che deve essere seguito in ogni altro caso quando iniziative locali, che vogliono mantenere le loro caratteristiche e la loro autonomia, chiedano contributi allo Stato.

La 3^a Commissione, nel dichiararsi favorevole alla concessione del contributo di lire 50.000.000, propone la soppressione dell'art. 1 — che, in questa sede, non appare opportuno — e l'aggiunta del seguente articolo:

« L'Istituto universitario di studi europei di Torino, entro il 28 febbraio di ogni anno, deve trasmettere al Ministero degli affari esteri una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con il relativo rendiconto finanziario.

« Al rendiconto deve essere allegato l'elenco dei contributi effettivamente versati da parte di enti ed istituzioni locali, nonchè dei contributi che gli stessi enti ed istituzioni si sono impegnati a versare per l'esercizio successivo.

« L'erogazione del contributo annuale da parte dello Stato è subordinata all'accertamento, da parte del Ministero degli affari esteri, che l'importo dei contributi locali, versati per l'esercizio precedente e da versare per l'esercizio in corso, non sia inferiore a quello del contributo dello Stato per i rispettivi esercizi ».

Per quanto riguarda la copertura della spesa, seguendo il suggerimento avanzato dalla Commissione finanze e tesoro, si propone di spostare la decorrenza del provvedimento dall'anno finanziario 1969 a quello 1970, facendo capo allo stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale anno: si potrà utilizzare l'accantonamento predisposto, nell'elenco n. 5 allegato al suddetto stato di previsione, per la riforma dell'ordinamento universitario.

BRUSASCA, relatore

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

È riconosciuta personalità giuridica all'Istituto universitario di studi europei di Torino.

Art. 2.

All'Istituto universitario di studi europei di Torino è assegnata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1969, la somma annuale di lire 50.000.000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

All'onere di cui all'articolo 2, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1969, me-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Soppresso.

Art. 1.

All'Istituto universitario di studi europei di Torino è assegnato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1970, un contributo annuo di lire 50.000.000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

L'Istituto universitario di studi europei di Torino, entro il 28 febbraio di ogni anno, deve trasmettere al Ministero degli affari esteri una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con il relativo rendiconto finanziario.

Al rendiconto deve essere allegato l'elenco dei contributi effettivamente versati da parte di enti ed istituzioni locali, nonchè dei contributi che gli stessi enti ed istituzioni si sono impegnati a versare per l'esercizio successivo.

L'erogazione del contributo annuale da parte dello Stato è subordinata all'accertamento, da parte del Ministero degli affari esteri, che l'importo dei contributi locali, versati per l'esercizio precedente e da versare per l'esercizio in corso, non sia inferiore a quello del contributo dello Stato per i rispettivi esercizi.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede mediante riduzione dello stanziamento

(Segue: *Testo dei proponenti*)

diante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Identico.

Soppresso.